

E' illegittima la previsione di non consentire la partecipazione in forma associata alle imprese che singolarmente sono in possesso dei requisiti tecnici richiesti dal bando, non supportata da adeguata motivazione - in ragione della natura del servizio richiesto o delle particolari esigenze dell'amministrazione. In tal senso depongono: a) la mancanza di una norma espressa che limiti la possibilità di associarsi in RTI alle imprese già in grado, singolarmente, di soddisfare i requisiti tecnico-finanziaria; b) l'inequivoco tenore letterale delle norme che consentono la partecipazione in forma associata delle imprese, e c) la costante interpretazione giurisprudenziale di tali norme. La normativa comunitaria ed interna affermano infatti il principio, di carattere generale, secondo il quale gli operatori economici possono partecipare alle procedure degli appalti pubblici sia singolarmente, sia in forma associata, sempreché ciascuna impresa possieda i requisiti di capacità tecnica richiesti per il singolo processo produttivo. Peraltro, l'amministrazione, può individuare, nella *lex specialis*, criteri e requisiti di capacità tecnica diversi e più rigorosi rispetto a quelli indicati in via generale dalla norme di legge, con il solo limite di non introdurre, con le clausole del bando, elementi di illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto della gara ovvero criteri di selezione/valutazione idonei a generare effetti discriminatori. Non può giovare, in senso contrario, l'argomento secondo il RTI può facilmente prestarsi ad un effetto restrittivo della concorrenza e, pertanto, le stazioni appaltanti possono limitare la partecipazione in forma associata alle imprese che singolarmente possiedono i requisiti di carattere tecnico-finanziario. In simili fattispecie, infatti, qualora l'amministrazione - in ragione della tipologia del servizio richiesto, o di particolari determinazioni finalizzate a favorire una più ampia partecipazione alla gara - voglia escludere la partecipazione congiunta di imprese che avrebbero potuto individualmente partecipare alla gara in considerazione della loro capacità produttiva e della loro dimensione -, non può limitarsi ad individuare, nel bando, una generica causa di esclusione, ma deve prevedere specifiche clausole che limitino la partecipazione dei raggruppamenti ai casi in cui essi effettivamente risultino necessari per accrescere, e non per ridurre, il numero delle imprese partecipanti.